



COMUNICATO AI LAVORATORI

BUONI PASTO ANCHE SENZA PAUSA.

NE ABBIAMO DIRITTO. CHIEDIAMONE LA CORRESPONSIONE,
CHIEDIAMONE IL RECUPERO.

L'art. 21 del Contratto Integrativo Giustizia disciplina l'Articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro che può essere attuato, tra l'altro, su cinque giorni per 7 ore e 12 minuti o con due o più rientri pomeridiani.

Il Ministero della Giustizia con circolare del 10 febbraio 1998 prot. 1810/S/PP/646, ha precisato i criteri per l'attribuzione dei buoni pasto ed ha puntualizzato che "peraltro il dipendente può rinunciare, con il consenso dell'amministrazione all'intervallo fermo restando il diritto al buono pasto".

In alcuni uffici, invece, la rinuncia alla pausa pranzo ha comportato per il lavoratore la mancata corresponsione del buono pasto.

I lavoratori interessati possono inoltrare richiesta per il recupero dei buoni pasto relativi agli ultimi cinque anni, a tal proposito si allega fac simile di domanda da inviare al dirigente ed al capo dell'ufficio di appartenenza.

Roma, 10 marzo 2006

RdB P.I. – Esecutivo Giustizia